

Personalità' (diritti della) - riservatezza - Diritti della  
personalità - Trattamento dati personali - Iscrizione ipotecaria -  
Cancellazione - Annotazione ex art. 2886, comma 2 c.c. contenente  
l'indicazione del titolo di iscrizione dell'ipoteca - Violazione del  
diritto all'oblio - Esclusione - Fondamento.

La cancellazione di un'ipoteca giudiziale ad opera dell'Agenzia del  
territorio mediante l'annotazione, in conformità a quanto disposto  
dall'art. 2886, comma 2 c.c., del titolo per il quale l'ipoteca era  
stata iscritta, non viola il diritto all'oblio di colui che ne ha  
chiesto la cancellazione, consentendo ai terzi di apprendere le  
ragioni di tale iscrizione, trattandosi di trattamento dei dati  
personali indispensabile per l'adempimento di un obbligo di legge e,  
nel necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto  
alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi sia una  
previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse  
oppure nell'esercizio di pubblici poteri.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13524 del 18/05/2021 (Rv.  
661371 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2886](#)